



Ministero dell'Istruzione e del Merito

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

ESAMINATA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. **Francesco PANARELLI**;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'Attestazione rilasciata dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato il diritto all'insegnamento nell'ambito disciplinare coerente con la classe di concorso di cui viene richiesto il riconoscimento e indicata in dispositivo;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

PRESO ATTO della sentenza TAR/Lazio n. 15208/2022 pubblicata il 16/11/2022 sul ricorso n. 10090/2022 proposto dal signor Francesco Panarelli per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e segnatamente in Romania;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

VISTO il D.D. prot. n. 571 dell'11 marzo 2024, che ha subordinato al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento, sia in ragione del fatto che, con riferimento alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano sulla materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, sia avuto riguardo all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che depone per l’insovrapponibilità dei percorsi;

VISTA la comunicazione pervenuta a questo Ministero in data 18 luglio 2024 attraverso l’apposita piattaforma, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha fatto conoscere l’esito favorevole della misura compensativa svolta dall’interessato per gli insegnamenti in argomento;

DISPONE

1. Il titolo di formazione professionale:

- a) diploma di istruzione post secondario: Laurea specialistica in “Chimica e tecnologia farmaceutica” conseguita presso l’Università degli Studi di Ferrara in data 14/03/2013;
- b) titolo professionalizzante: Programului de Studii Psihopedagogice (Programma di Studi Psicopedagogici) Nivel I n. 883 dello 05/09/2023 e Nivel II n. 1286 dello 05/09/2023 conseguito presso l’Università Dimitrie Cantemir (ROMANIA);

posseduto dal cittadino italiano **Francesco PANARELLI**, nato a Taranto il 13/01/1984, è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado nella classe di concorso:

A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca